

NOTE E DEFINIZIONI

(2) Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti in regime "de minimis" concessi ad una impresa unica non debba superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (ed esattamente quello interessato e i 2 esercizi finanziari precedenti). Lo stesso si applica anche al settore dei trasporti su strada (col limite specifico di € 100.000,00 nei tre esercizi finanziari, come definiti), ad eccezione degli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese uniche che operino per conto terzi.

Restano escluse dal campo di applicazione del reg. 1407 le imprese attive nei settori di pesca e acquacoltura che sono invece disciplinate da un regolamento specifico. Inoltre non sono coperti dall'esenzione de minimis in parola gli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, mentre è applicabile alle imprese del settore carboniero e alle imprese in difficoltà.

Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all'impresa.

Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti de minimis non concessi per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione;

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa unica opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione

Nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento della soglia di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa unica opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare della disciplina del Reg. de minimis 1407/2013.

Per «impresa unica» s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

(3) Il Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. Serie L352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti in regime "de minimis" concessi ad una impresa unica non debba superare € 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (ed esattamente quello interessato e i 2 esercizi finanziari precedenti).

Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che si garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (UE) n 1407/2013.

Per prodotti agricoli si intendono i seguenti:

ALLEGATO I DEL TRATTATO CE: ELENCO DEI PRODOTTI AGRICOLI

(1) Numeri della nomenclatura di Bruxelles	(2) Denominazione dei prodotti
Capitolo 1	Animali vivi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Capitolo 5	
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Capitolo 9	Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)
Capitolo 10	Cereali
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
Capitolo 13 ex 13.03	Pectina
Capitolo 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»

15.03	Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
Capitolo 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
Capitolo 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
Capitolo 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 (*) ex 22.09 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 22.10 (*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
Capitolo 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Capitolo 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
Capitolo 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Capitolo 57	
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).

(4) Il “Rating di legalità” consiste nell’attribuzione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali.

Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni.

Il rating, che ha un range tra un minimo di una ‘stelletta’ a un massimo di tre ‘stellette’, viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

(5) La categoria delle “microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese” è costituita da aziende con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro. In quest’ambito, sono piccole imprese quelle che hanno meno di 50 occupati e un fatturato/bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro e, invece, microimprese quelle che hanno meno di 10 occupati e un fatturato/bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (requisiti cumulativi), fatti salvi i concetti di autonomia, associazione e collegamento come disposti nel Regolamento (CE) n. 800/2008 e quanto sopra illustrato in ordine al concetto di “impresa unica”.